

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015

Attribuzione e quantificazione dell'assegno - Dichiarazione dei redditi dell'obbligato - Valore probatorio vincolante - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015

Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015